# **COMUNE DI FARA NOVARESE**



### Provincia di Novara

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 18/12/2023

OGGETTO IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

L'anno **2023** il giorno **18** del mese di **Dicembre** alle ore 20.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta Ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

## All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Aldo GIORDANO	SI	Giovanni CERRIANA	SI
Aldo Pietro DESSILANI	NO	Federico CAVALLINI	SI
Claudia CAVALLINI	SI	Simone BONAGURA	NO
Paolo DEMARCHI	SI	Alvaro BACCALARO	SI
Lorella COSTANZO	SI		
Chiara SPAGNOLINI	SI		
Guido NERI	SI		

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Aldo GIORDANO.

OGGETTO: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Considerato** che con un comunicato del Ministero dell'Economia e Finanze del 30 novembre 2023, si conferma la proroga all'anno d'imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023, dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del Prospetto disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale come previsto dall'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160 del 2019.

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/07/2020 venivano approvate le aliquote IMU relative all'anno 2020.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e s.m.i..

**Visto** il Regolamento comunale "Per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15/07/2020.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative

pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette, fermo restando l'assoggettamento all'aliquota ordinaria dei fabbricati che non rientrano in questa casistica;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

**Ritenuto**, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, come risulta dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si rende necessario procedere con l'incremento di alcune aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, tenendo conto del vincolo normativo come sopra illustrato.

**Ritenuto** necessario procedere con l'incremento della misura dell'aliquota IMU, al fine di assicurare un maggior gettito IMU, nell'intento di salvaguardare gli equilibri del bilancio comunale, per le seguenti fattispecie imponibili ai fini IMU e nella misura a fianco riportata:

- fabbricati accatastati in cat. "D", ad eccezione di quelli inclusi in cat. catastale D/10, incremento dell'aliquota da 8,60 per mille a 9,60 per mille;
- tutti gli altri immobili incremento dell'aliquota da 7,60 per mille a 8,00 per mille;
- terreni agricoli, incremento dell'aliquota da 7,6 per mille a 8,60 per mille;

**Atteso** che, ai sensi dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e s.m.i., le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 smi.

Sentito l'intervento del sindaco, il quale premette che, pur consapevole dell'approssimarsi della fine del mandato, la scelta di incrementare le aliquote IMU sia necessaria al fine di garantire il pareggio di bilancio, appesantito da vecchi mutui contratti anche per lavori non indispensabili, precisando che, pertanto, le aliquote risulteranno maggiormente allineate con quelle degli altri comuni aderenti all'Unione; grazie a questo intervento, unitamente al taglio di alcune spese, si garantisce l'equilibrio del bilancio comunale e di quello dell'Unione; successivamente invita la responsabile dell'area finanziaria a precisare gli aspetti tecnici; quest'ultima indica nei costi energetici e di smaltimento dei rifiuti solidi, oltre che nel generale trend inflazionistico, i principali elementi di aggravio per l'erario comunale;

La votazione si svolge palesemente, nei modi e forme di legge, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9

Consiglieri FAVOREVOLI: 6 Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 3 (Neri, Baccalaro, Costanzo)

#### **DELIBERA**

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. Di approvare le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) E RELATIVE PERTINENZE (C/2, C/6 e C/7) massimo una per ciascuna categoria.	4,00 per mille detrazione € 200,00
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A GENITORI E FIGLI CON CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO art. 1, comma 10 della Legge n. 208 del 2015 (base imponibile ridotta al 50%)	8,00 per mille
FABBRICATI ACCATASTATI IN CAT. D (escluso cat. D/10)	9,60 per mille (di cui 7,60 allo Stato

	e 2,00 al Comune)
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 per mille
ALTRI IMMOBILI (diversi da quelli indicati precedentemente)	8,00 per mille
AREE FABBRICABILI	10,00 per mille
TERRENI AGRICOLI	8,60 per mille

3. Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli nei Comuni presenti nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, come da Deliberazione della Regione Piemonte del 12 maggio 1988, n. 826-6658 concernente la "Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura" e pubblicata sul BUR Piemonte n. 28 del 13 luglio 1988. Il Comune di Fara Novarese, nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) e l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione e precisamente:

FOGLI DI MAPPA ESENTI	DALL'1 AL5 e DALL'8 AL13
-----------------------	--------------------------

- 4. Di dare atto, inoltre, che applicando le aliquote indicate, vengono rispettati la previsione del bilancio e l'equilibrio dello stesso.
- 5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, resa nei modi e forme di legge, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 9

Consiglieri FAVOREVOLI: 6 Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 3 (Neri, Baccalaro, Costanzo)

#### **DELIBERA**

di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2023 / 28

Ufficio Proponente: Ufficio Finanziario - Tributi

Oggetto: IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER

L'ANNO 2024.

Parere Tecnic	$\sim$

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2023 II Responsabile di Settore

Volpi Spagnolini Franca

Parere Contabile -

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2023 Res

Responsabile del Servizio Finanziario Volpi Spagnolini Franca Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO ALDO GIORDANO IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO LELLA